



A.N.L.A. / Onlus
Associazione Nazionale Lavoratori Anziani

REGOLAMENTO

*Approvato dall'Assemblea ordinaria
Roma, 14 maggio 2018
Repertorio n° 10973 - Raccolta 7311
Notaio D'Ettore Maria Raffaella
Registrato a Roma 5
Atti Pubblici il 31-05-2018 n: 7692*

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento fa riferimento allo Statuto della “Associazione Nazionale Lavoratori Anziani/Organizzazione non lucrativa di utilità sociale– A.N.L.A./Onlus”- Associazione di Promozione Sociale.

Art.1 – ASSOCIATI A.N.L.A.

Sono i soggetti previsti all’art. 4 (4.1) dello Statuto.

1.1 - La domanda di associazione all’ANLA deve essere presentata al Comitato Provinciale/Interprovinciale o Fiduciario ANLA di competenza che, dopo un primo esame per il controllo dei requisiti previsti all’art. 4 (4.1 - 4.2) dello Statuto, provvederà a trasmettere la documentazione al Presidente Regionale per l’inoltro con motivato parere alla Segreteria Generale per sottoporla alla decisione del Consiglio Nazionale (art.17.2 Statuto).

1.2 - La domanda di affiliazione di associazioni od enti di cui all’art 4 lettera C dello statuto sarà inoltrata direttamente alla Segreteria Generale ANLA.

1.3 - Ove non risulti costituito il Comitato Provinciale/Interprovinciale, Fiduciario Provinciale o il Consiglio Regionale, la domanda sarà inoltrata direttamente alla Segreteria Generale ANLA.

1.4 - Ricevuta la conferma di accettazione della domanda, l’Associato (Gruppo, Associazione, ecc...) provvederà a versare all’ANLA (art. 4.2 Statuto) la quota di associazione e le quote di tesseramento dei propri soci aderenti all’ANLA secondo quanto stabilito per l’anno in corso dal Consiglio Nazionale (art.17.2 Statuto).

1.5 - L’organizzazione periferica dell’ANLA, Provinciale/Interprovinciale o Fiduciario, può costituire e raggruppare in un Gruppo Territoriale i tesserati ANLA non facenti parte di Gruppi o Associazioni o lavoratori autonomi o facenti parte di Gruppi con meno di 15 soci tesserati ANLA (art. 4.1 Statuto). Le quote di tesseramento ai Gruppi territoriali sono stabilite ogni anno dal Consiglio Nazionale.

Le quote di affiliazione delle associazioni aderenti saranno stabilite in base al numero dei soci che ne fanno parte.

Art.2 – Tesserati A.N.L.A.

Sono i soci dei Gruppi Associati e dei Gruppi Territoriali A.N.L.A.

2.1 – I tesserati ANLA degli Associati si suddividono in:

- Familiari, conviventi con il tesserato ordinario (art.4.3 Statuto)

2.2 – I tesserati ANLA dei Gruppi territoriali si suddividono in:

- Territoriali

- Familiari conviventi con il tesserato territoriale;

- Affiliati

2.3 – I Familiari non conviventi di tesserati ANLA (Ordinari e Territoriali) sono da tesserare esclusivamente come tesserati Territoriali.

2.4 – Le quote di tesseramento e di affiliazione annuale sono deliberate dal Consiglio Nazionale e devono essere versate all’ANLA contemporaneamente alla quota di associazione del Gruppo Associato sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo degli anni successivi entro e non oltre il 30 aprile.

I Gruppi territoriali e le associazioni ed enti affiliati verseranno direttamente all'ANLA le quote di tesseramento dei soci di competenza secondo le modalità previste dalla Segreteria Generale.

Art. 3 – Diritti degli ASSOCIATI e dei loro Tesserati

3.1 – Sono definiti all'art. 5 dello Statuto.

Art. 4 – Recesso o esclusione

4.1 – Sono definiti all'art. 6 dello Statuto.

Art. 5 – Assemblea

E' l'organo supremo dell'Associazione (art.9 dello Statuto) con le competenze previste all'art.10 dello Statuto.

5.1 – Il Presidente del Consiglio Nazionale all'atto della convocazione dell'Assemblea (art. 9.3 statuto) stabilisce l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.

Nella convocazione formale, da inviare agli associati con diritto al voto almeno **15** giorni prima dell'adunanza, deve essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non dovesse risultare regolarmente costituita.

Tra la prima e la seconda convocazione deve esserci un intervallo di almeno 8 ore.

Nel caso di convocazione dell'Assemblea elettiva la convocazione formale deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'adunanza per permettere il regolare svolgimento degli adempimenti previsti nei successivi artt. 5.5 – 6 – 18.

5.2 – L'Assemblea è convocata normalmente con le modalità previste all'art. 9.4 dello Statuto e può essere di due tipi:

Assemblea ordinaria o ordinaria elettiva con le competenze previste all'art.10.1 dello Statuto:

Assemblea straordinaria con le competenze previste all'art. 10.2 dello Statuto.

5.3 – L'Assemblea ordinaria può essere convocata anche per referendum per l'esame e la deliberazione di un solo specifico punto all'ordine del giorno.

In tal caso:

a) La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC, che precisa la motivazione della deliberazione per referendum, la proposta da votare e dovrà contenere l'apposita scheda di votazione.

b) L'Assemblea è valida con le risposte di almeno un decimo degli Associati (art.9.2 dello Statuto).

c) Hanno diritto al voto anche i Delegati Provinciali/Interprovinciali o Fiduciari titolari di un Gruppo Territoriale con almeno 15 tesserati territoriali ordinari ma non possono rappresentare Associati ed essere portatori di deleghe. Gli affiliati, qualunque sia il numero dei loro aderenti interni, esprimono un solo voto per regione di appartenenza e non possono portare deleghe.

5.4 – Hanno diritto a partecipare alle Assemblee con diritto al voto tutti gli Associati in regola con i pagamenti della quota di associazione e delle quote di tesseramento ANLA dei propri soci relative all'anno di svolgimento dell'assemblea.

a) Ogni Associato, con almeno 15 tesserati, in regola con il versamento della quota annua di associazione, come indicato al precedente punto 5.4, avrà diritto ad un voto. Inoltre ciascun associato avrà diritto ad un voto supplementare ogni ulteriori 15 tesserati. Il totale dei voti multipli non può essere superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei voti singoli presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

b) Gli Associati sono rappresentati dal loro legale rappresentante o, nell'impossibilità, da un componente del Direttivo del Gruppo o Associazione munito di delega firmata dal Presidente e possono rappresentare altri Associati portando all'accreditamento un massimo di tre (3) deleghe.

c) Hanno diritto al voto anche i Delegati Provinciali/Interprovinciali o Fiduciari titolari di un Gruppo Territoriale con almeno 15 tesserati territoriali ordinari ma non possono rappresentare Associati ed essere portatori di deleghe.

d) Hanno diritto al voto anche i rappresentanti degli affiliati secondo quanto definito al punto 5.3 c)

5.5 – L'Assemblea ordinaria elettiva viene indetta ogni tre (3) anni, alla scadenza del mandato degli Organi dell'ANLA per l'elezione, nell'ordine, del Presidente e dei Consiglieri Nazionali con schede separate, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri e la nomina dei Presidenti Regionali e dei membri del Collegio degli Statutari.

a) Nelle Assemblee Nazionali elettive, i componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche Nazionali.

b) Le candidature alle cariche centrali degli Organi dell'ANLA devono essere inviate alla Segreteria Generale dell'ANLA per lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima della data di celebrazione della competente assemblea.

Ciascun candidato, sia alle cariche nazionali che territoriali, dovrà allegare alla propria candidatura, a pena di esclusione, il modulo di autocertificazione allegato al presente regolamento (fac-simile), relativo alla onorabilità del candidato.

Sarà compito della Segreteria Generale accertare la regolarità delle candidature e compilare la lista nominativa divisa per le diverse cariche.

c) La lista, per opportuna pubblicità, dovrà essere inviata ai Presidenti Regionali e Provinciali/Interprovinciali e pubblicata sul sito web dell'ANLA. Dovrà essere esposta nei locali dove si svolge l'Assemblea elettiva.

Art.6 – Commissione Verifica Poteri

6.1 - Il Consiglio Nazionale, almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, nomina la Commissione Verifica Poteri chiamando a farne parte tre (3) tesserati ANLA che abbiano ricoperto cariche dirigenziali in ambiti nazionale od in seno agli Associati.

6.2 - La Commissione entra in funzione prima dell'ora prevista per la prima convocazione.

6.3 - In occasione di Assemblee elettive la Commissione deve assistere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e gli scrutatori.

6.4 - Nelle Assemblee elettive i componenti la Commissione non possono essere scelti tra i candidati alle cariche.

6.5 – In particolare la Commissione Verifica Poteri, quale organo permanente dell'Assemblea, controlla la regolarità del diritto a voto dei rappresentanti degli Associati, delle loro deleghe e dei rappresentanti dei Gruppi Territoriali e degli affiliati presenti in Assemblea.

6.6 - Al termine dei lavori la Commissione redige un verbale conclusivo nel quale debbono risultare:

- a) Il numero degli Associati aventi diritto di voto;
- b) Il numero degli Associati rappresentati in Assemblea comprese le deleghe;
- c) Il numero dei rappresentanti dei Gruppi Territoriali e delle Associazioni affiliate aventi diritto di voto;
- d) Il numero dei rappresentanti dei Gruppi Territoriali e delle Associazioni affiliate presenti in Assemblea;
- e) Il numero totale dei presenti aventi diritto di voto;
- f) Il quorum ufficiale dei voti fissati dall'art. 13 dello Statuto a seconda del tipo di assemblea.

Art. 7 – Ufficio di Presidenza

7.1 - All'ora indicata nell'atto di convocazione per la Costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri, esaminata la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti degli Associati nonché la presenza dei rappresentanti dei Gruppi Territoriali presenti a quel momento, accerta se si è costituita la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dallo Statuto.

7.2 - In caso affermativo sospende i lavori e passa a redigere il verbale di cui all'ultimo comma dell'art.6; in caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione abbia accertato la validità delle deleghe al voto di tutti i rappresentanti degli Associati e dei Gruppi territoriali presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

7.3 - Il Presidente ANLA o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume temporaneamente la presidenza coadiuvato dal Segretario Generale o da un suo incaricato, dà lettura della composizione dell'Assemblea ed invita gli aventi diritto di voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

7.4 - L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente, da un Vice Presidente avente il compito di sostituirlo in caso di assenza, e da un Segretario, che ai sensi dell'art.20 dello Statuto, è il Segretario Generale.

Nel caso di impossibilità del Segretario Generale, il Segretario viene eletto dall'Assemblea.

7.5 - L'Assemblea procederà inoltre alla nomina di almeno due scrutatori.

7.6 - A presiedere l'Assemblea può essere chiamato anche persona non componente la stessa Assemblea.

7.7 - Nelle Assemblee elettive i componenti l'Ufficio di Presidenza e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche nazionali dell'ANLA.

Art. 8 - Interventi

8.1 – Il Presidente dell'Assemblea, prima del dibattito, stabilisce la disciplina dei tempi di intervento.

8.2 – In sede di Assemblea elettiva i candidati alle cariche elettive hanno diritto di intervento.

Art. 9 – Il Presidente dell'Assemblea

9.1 – Il presidente dell'Assemblea:

a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;

b) ha autorità illimitata su questione di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;

c) regola l'ordine e la durata degli interventi in relazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito al successivo art.10;

e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive dell'Assemblea;

f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 10 – Votazioni

10.1 – Le votazioni si svolgono, se non deciso diversamente dal Presidente, per alzata di mano e controprova, ad eccezione di quelle che devono avvenire con scheda segreta.

10.2 – L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea può essere eletto per acclamazione. La votazione per acclamazione deve avvenire all'unanimità.

10.3 – Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

10.4 – In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.

10.5 – Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Presidenza dell'Assemblea e risolta entro la chiusura dell'Assemblea elettiva.

10.6 – Il Presidente dell'Assemblea, esaurite le operazioni di scrutinio, comunica i risultati all'Assemblea e, nel caso di Assemblea elettiva, procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 11 – Verbale dell'Assemblea

11.1 – I verbali delle Assemblee Statutarie devono essere redatti da un notaio il quale provvederà agli adempimenti di legge.

11.2 – Tutti i verbali devono essere trascritti e registrati sull'apposito registro dei verbali delle Assemblee depositati presso la sede sociale ANLA.

Art. 12 – Funzionamento del Consiglio Nazionale

12.1 – Il Consiglio Nazionale è convocato, nel rispetto delle disposizioni dell'art.16 dello Statuto dal Presidente Nazionale o dal suo sostituto a norma di Statuto, che lo presiede.

12.2 – L'ordine del giorno delle riunioni è compilato dal Presidente.

12.3 – L'avviso di convocazione del Consiglio Nazionale, che deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedito almeno 10 giorni prima della data di riunione (art. 16.1 Statuto) a mezzo raccomandata o con strumenti telematici.

12.4 – In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio Nazionale anche a mezzo fax, telegramma o e-mail non meno di 5 giorni dalla data della riunione. Perché la convocazione sia valida è necessario che tutti i Consiglieri confermino di averla ricevuta.

In particolari casi di necessità sono ammesse riunioni di Consiglio a video e audioconferenza come previsto dall'art. 16.1 dello Statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

12.5 – Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando siano presenti:

a) il Presidente o uno dei Vice Presidenti;

b) almeno la metà dei consiglieri.

12.6 – Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

12.7 – Il Presidente può far partecipare al Consiglio con parere consultivo o su invito esperti su specifiche tematiche o rappresentanti di Organizzazioni od Enti che condividono i principi dell'ANLA. Possono intervenire sui punti all'ordine del giorno che trattano le materie di competenza ma senza diritto di voto.

12.8 - Il Consigliere che per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio sia assente ingiustificato, decade dall'incarico e viene sostituito dal primo dei non eletti.

12.9 - E' facoltà del Presidente, sentito il Collegio dei Probiviri, proporre al Consiglio Nazionale il commissariamento di un Organo territoriale dell'A.N.L.A. che manifesti un comportamento non conforme allo spirito o alle direttive dell'A.N.L.A.

Art. 13 – Segreteria del Consiglio Nazionale

13.1 – Le funzioni di Segreteria del Consiglio Nazionale sono svolte dal Segretario Generale dell'ANLA, ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.

13.2 – Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti di competenza della Segreteria Generale ANLA.

13.3 – Redige infine il verbale di ciascuna seduta, verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario e conservato agli atti della Segreteria generale in apposito libro dei verbali che verrà numerato, in ordine progressivo secondo le disposizioni vigenti in materia per le Onlus e per le Associazioni di Promozione Sociale.

13.4 – Il verbale può essere approvato seduta stante oppure nella seduta consigliere immediatamente successiva

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

14.1 – Possono essere eletti Membri del Collegio dei Revisori dei Conti tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti all’art. 21 dello Statuto ed abbiano presentato le loro candidature nei termini previsti. Il Collegio è composto da cinque (5) membri di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti. I tre componenti effettivi nominano al loro interno il Presidente.

14.2 – In caso di parità nei risultati elettivi ha la priorità il più anziano di età.

14.3 – Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori dei Conti o dei Dottori Commercialisti.

14.4 – Le competenze e le incompatibilità sono quelle previste all’art.21.2 dello Statuto.

Art.15 – Il Collegio dei Probiviri

15.1 – Il collegio è composto da tre (3) membri che al loro interno nominano il Presidente.

15.2 – Possono essere eletti tra tesserati ANLA di particolare dirittura morale e con conoscenze acclamate sul mondo dell’anzianato e sulle regole delle Onlus e delle Associazioni di Promozione Sociale che presentano la candidatura all’Assemblea elettiva.

15.3 – Le competenze sono quelle previste all’art. 22 dello Statuto.

Art. 16 – Consulta dei Presidenti Regionali

16.1 – E’ composta dai Presidenti Regionali ed è un Organo consultivo come indicato all’art. 23 dello Statuto.

16.2 – Per le modalità di convocazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art.16 dello Statuto. I membri della Consulta possono richiedere al Presidente ANLA di inserire nell’ordine del giorno della riunione, almeno cinque giorni prima dell’evento, argomenti di particolare interesse per il funzionamento degli organi periferici dell’ANLA.

Art. 17 – Il Collegio degli Statutari

17.1 – Su proposta del Presidente ANLA l’Assemblea nomina il Collegio composto da tre membri (3). Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

17.2 – Le competenze ed il mandato del Collegio sono indicati all’art. 24 dello Statuto.

Art. 18 – Presidenti Regionali

18.1 – I Presidenti Regionali sono nominati dall’Assemblea Nazionale (art. 10.1 lettera d dello Statuto) tra i nominativi di tesserati ANLA della Regione di competenza proposti al Presidente Nazionale dai Consigli Regionali, non oltre 20 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale elettiva.

18.2 – Per segnalare al Presidente Nazionale una rosa di nominativi (almeno 2) tra cui scegliere quelli da presentare all’Assemblea per la nomina, i Consigli Regionali di competenza promuovono, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale elettiva, un referendum tra tutti gli Associati della Regione di competenza. Il referendum può svolgersi anche per via telematica o fax.

I componenti dei Consigli Regionali dovranno fare azione di coinvolgimento di tutte le realtà territoriali nella ricerca dei nominativi, tra i tesserati e i dirigenti dei Gruppi motivati a ricoprire la carica, da proporre con il referendum.

18.3 – I Presidenti Regionali presiedono il Consiglio Regionale di competenza e fanno parte di diritto della Consulta. Le competenze sono previste all’art. 26.2 dello Statuto.

Art. 19 – Consigli Regionali

19.1 – I Consigli Regionali sono composti da:

- Presidente Regionale,
- Presidente del Consiglio Provinciale dove ha sede il Consiglio Regionale con la carica di Vice Presidente ed i Presidenti dei Comitati Provinciali/Interprovinciali eletti dagli Associati delle rispettive province di competenza,
- Fiduciari provinciali,
- Rappresentanti competenti per il territorio regionale di Gruppi o Associazioni a dimensione nazionale,
- Consiglieri Nazionali residenti nella regione di competenza.

19.2 – I compiti e le competenze dei Consigli Regionali sono indicati nello Statuto all’art.26.1 oltre al compito di indire il referendum tra tutti gli Associati della Regione di competenza previsto al precedente art. 18.2.

Art.20 – Comitati Provinciali/Interprovinciali – Fiduciari provinciali

20.1 – I Comitati Provinciali sono costituiti su iniziativa del Presidente Regionale di competenza con l’accordo della Presidenza Nazionale. Devono avere nella provincia di competenza almeno cinque (5) Associati. Per raggiungere questo numero possono essere costituiti anche con riferimento a due o più province contigue prendendo la denominazione di Comitato Interprovinciale

20.2 – Qualora il numero degli Associati della provincia sia inferiore a cinque (5) e non sia possibile costituire un Comitato Interprovinciale, il Presidente Regionale, con l’accordo della Presidenza Nazionale nomina un Fiduciario Provinciale come previsto agli artt. 26.2 e 27.1 dello Statuto.

20.3 – I Comitati Provinciali/Interprovinciali sono composti dagli Associati con diritto di voto della/delle province di competenza che, riuniti in assemblea almeno 15 giorni prima del Referendum per il candidato a Presidente regionale (vedi il precedente art. 18.2), eleggono il Presidente, un Vice Presidente provinciale che lo sostituisce in caso di breve assenza e, in rapporto alle dimensioni del territorio e agli impegni da svolgere come previsto all’art. 27.1 dello Statuto, di un eventuale consigliere.

Per l’assemblea provinciale elettiva valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell’Assemblea Nazionale ordinaria del presente Regolamento.

20.4 – Qualora la sede del Comitato Provinciale/Interprovinciale coincida con la sede del Comitato Regionale di competenza, il Presidente del Comitato assume di norma la carica di Vice Presidente vicario Regionale come indicato all’art.26.1 dello Statuto.

20.5 – I compiti del Presidente Provinciale/Interprovinciale o il Fiduciario provinciale sono previsti agli artt. 27.1 e 27.2 dello Statuto.

Art. 21 - Modifiche statutarie

Le modalità riguardanti le modifiche statutarie sono contenute negli artt. 10.2 – 13.3 e 24 dello Statuto.



ANLA Onlus

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ANZIANI

In labore fidelitas, in fidelitate securitas

Iscritta al n. 22 del registro delle Associazioni di promozione Sociale

Iscritta al n. 988/2014 del registro delle Persone Giuridiche

Allegato

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____, prov., _____ il _____

C.F. _____, residente a _____, prov. _____

via/piazza _____, cellulare _____

e-mail _____

Candidato alla Assemblea Elettiva ANLA Onlus 2018

alla carica di

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- a. l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;
- b. l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a proprio carico;

Data _____

Firma del dichiarante

***Presidenza Nazionale Anla
Via di Val Cannuta, 182 (c/o Telecom Italia) - 00166 Roma
tel. 06-86321128 fax 06-86322076
e-mail: info@anla.it - anlacert@pec.anla.it
www.anla.it***